



**COMUNE DI VOGHIERA**  
*Provincia di Ferrara*

**ORDINANZA DEL SINDACO**  
**N.16 DEL 28/12/2022**

**OGGETTO: MODALITA' OPERATIVE RELATIVE AL TRASPORTO DI CADAVERI DA PARTE DELLE IMPRESE AUTORIZZATE**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- le imprese funebri autorizzate allo svolgimento delle attività funebri di trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane, hanno posto all'attenzione delle amministrazioni comunali il tema inerente il supporto che gli operatori dell'impresa forniscono agli addetti cimiteriali nelle operazioni di tumulazione e inumazione;
- ad avviso delle imprese, tale supporto non sarebbe previsto tra le funzioni connesse al disbrigo delle attività inerenti il trasporto funebre e quindi non dovuto e non ammissibile;
- in data 21/12/2022, con determina n. 271 è stata affidata la gestione dei servizi funerari nel territorio comunale alla ditta Secif S.r.l., la quale ha chiesto a questo comune di adottare un provvedimento che disponga una linea interpretativa ed operativa in merito alla problematica emersa;
- il Trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/1990;
- costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- nella nozione di trasporto devono essere altresì compresi la raccolta del cadavere ed il suo collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, così come peraltro espresso in modo chiaro anche nel disegno di legge 4144 del 2003 di disciplina delle attività nel settore funerario;
- tale consegna al personale incaricato per le operazioni cimiteriali va definita in coerenza con il concetto proprio di trasporto nel quale non può rinvenirsi anche la fase concreta in cui il feretro viene materialmente messo a disposizione degli addetti nello specifico luogo in cui deve avvenire la sepoltura e quindi non all'entrata del cimitero;
- come al momento della consegna iniziale le attività svolte dal trasportatore sono quelle di prelevare il feretro dal luogo preciso in cui lo stesso si trova collocato, anche al momento della

consegna al destinatario tale attività va considerata nella sua accezione comprensiva del supporto al personale presente nel cimitero nella messa a dimora del medesimo;

- tale linea interpretativa è coerente con quanto già previsto dalle disposizioni regionali in materia, soprattutto in ordine ai requisiti professionali posseduti dagli operatori del soggetto autorizzato dal Comune a svolgere le attività di trasporto pubblico che deve essere in numero sufficiente a garantire le funzioni richieste, appositamente coperto da idonea posizione assicurativa e formato adeguatamente a tali scopi;
- laddove la Legge regionale n. 19 del 2004 ha voluto escludere alcune attività specifiche dal concetto di trasporto di cadavere lo ha fatto esplicitamente, come nel caso dell'art. 10, comma 12, nel quale si prescrive che sia escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria e che tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato della Direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre;
- un diverso avviso interpretativo renderebbe di fatto necessario ampliare notevolmente i costi di gestione del servizio, perché si dovrebbe prevedere una aggiunta di risorse umane all'organico di personale della società, peraltro solo per garantire le operazioni minimali connesse al trasferimento del feretro dal carro funebre alla messa a dimora che, di fatto, coincidono essenzialmente con il supporto reciproco che vengono a darsi gli operatori cimiteriali con gli addetti della società di trasporto nel prendere il feretro dal carro e nel sistemare il medesimo nella buca o nel loculo destinato ad accoglierlo, senza alcun ulteriore intervento;

Visto l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

#### **ORDINA**

1. Il trasporto di cadaveri da parte delle imprese all'uopo autorizzate ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale n. 19 del 29.07.2004, si deve intendere comprensivo delle attività concernenti la consegna del feretro nello specifico luogo in cui deve avvenire la sepoltura e quindi anche della collaborazione agli operatori cimiteriali nella messa a dimora del feretro.
2. Di trasmettere il presente provvedimento alle Onoranze Funebri site nel territorio provinciale e all'attuale concessionario dei servizi cimiteriali.
3. Di pubblicare il presente provvedimento mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

**IL SINDACO  
PAOLO LUPINI**